

Prot. 117/2015

Roma, 29 Maggio 2015

INVIATA VIA P.E.C.

Ai Legali Rappresentanti degli Enti del SSN

OGGETTO: FUNZIONI DI “MEDICO NECROSCOPO” DELEGATE A MEDICI DI UU.OO. OSPEDALIERE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE E DI PRONTO SOCCORSO

ISTANZA DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

Egregi,

come certamente saprete, la “Finanziaria 2015” (Legge 190 del 23/12/2014), all'art. 1, comma 303, prevede che il “Medico Necroscopo” invii entro 48 ore dal decesso il certificato di decesso per via telematica all'INPS.

Orbene, in nome e per conto dell'Organizzazione Sindacale A.A.R.O.I. – EM.A.C. (ASSOCIAZIONE ANESTESISTI RIANIMATORI OSPEDALIERI ITALIANI – EMERGENZA AREA CRITICA)

PREMESSO

che tale disposto normativo sta esitando, in numerosi Enti del SSN, in dispositivi aziendali (in genere sotto forma di “Ordini di Servizio”), che pongono artatamente gli obblighi di compilazione del certificato necroscopico, secondo gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (art. 4 DPR n. 285 del 1990), in capo anche ai Medici di UUOO Ospedaliere di Anestesia e Rianimazione e di Pronto Soccorso;

RILEVATO

- che i suddetti dispositivi aziendali risultano illegittimi, in quanto violano innanzitutto proprio l'art. 4 DPR n. 285 del 1990 che, come si desume dal tenore testuale del comma 2 (“Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato), non consente una delega generalizzata ed indeterminata delle funzioni di accertamento e certificazione della morte;
- che altrettanto palese, anche alla luce delle disposizioni che regolano le modalità di accertamento dello stato di morte (ed in particolare del DM 11 aprile 2008 e della legge n. 578 del 1993), risulta la violazione degli artt. 15 e ss. D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e degli artt. 13, 27 e 28 del CCNL dell'8/6/2000 che, anche in ossequio a principi di buon senso e più in generale alle regole dell'art. 2103 C.C., correlano l'oggetto della prestazioni, esigibili da parte dei singoli medici, alla area ed alla disciplina di specifica e formale appartenenza;
- che, più precisamente, nella specie, appare lampante l'appartenenza di tale specifica funzione (quella di medico necroscopo, per l'appunto) alla disciplina della medicina legale, del tutto distinta ed autonoma dalle altre specializzazioni medico-chirurgiche, come emerge con chiarezza del D.M. 30 gennaio 1998, fatte salve le specifiche equipollenze ivi previste;
- che, in buona sostanza, i suddetti dispositivi aziendali appaiono, persino, platealmente lesivi della regola generale (ex art. 52 D. Lgs. n. 165 del 2001) per cui ad un lavoratore possono essere assegnate, dal proprio datore di lavoro, esclusivamente mansioni afferenti al proprio profilo professionale ed, in campo medico, afferenti alla sua specializzazione ed area di inquadramento;
- che, sotto questo profilo, una simile modalità organizzativa espone i medici delle UUOO Ospedaliere di Anestesia e Rianimazione e di Pronto Soccorso ad evidenti rischi professionali, esulando dalle loro specifiche cognizioni tecniche ed appare, quindi, in contrasto anche con le regole dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (artt. 97 e 98 della Costituzione);

A.A.R.O.I.–EM.A.C.

Sede Legale
Via XX Settembre 98/E
00187 Roma

Contatti

website: www.aaroiemac.it
Tel: 06 47825272 – 081 5585160
Fax: 06 23328733
e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

Codice Fiscale: 80062360633

Partita Iva: 07156580636

CONSIDERATO

- che una simile modalità organizzativa finisce altresì per oberare di ulteriori e gravosi adempimenti (con correlate responsabilità anche a carattere amministrativo) i medici delle UOO Ospedaliere di Anestesia e Rianimazione e di Pronto Soccorso, che già operano in notorie condizioni di carenze di organico e di sovraccarico di lavoro;
- proprio a coloro che lavorano costantemente in condizioni di emergenza, si tentano di imporre adempimenti burocratici e medico-legali, che oltretutto, nell'eventualità tutt'altro che remota di dover essere interrotte per poter assicurare ben più cogenti necessità assistenziali su pazienti ancora vivi, mettono tali Medici a rischio di sanzioni per eventuali ritardi nelle procedure necroscopiche;
- che in materia di adempimenti conseguenti al decesso di un paziente in ospedale diverse sono le finalità, i contenuti, i tempi e le responsabilità connesse all'accertamento del decesso, che ha finalità medico-legali, in particolare costituendo condizione affinché l'ufficiale di stato civile autorizzi la sepoltura del deceduto:
 - sia rispetto alla constatazione del decesso, che deve essere effettuata dal medico di turno in reparto o dal medico di guardia, che ha finalità medico legali e deve essere registrata nella cartella clinica del paziente quanto prima possibile dopo il verificarsi dell'evento;
 - sia rispetto alla denuncia delle cause di morte, che ha finalità statistico-epidemiologiche e deve essere effettuata, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, attraverso la compilazione della scheda ISTAT o dal medico di reparto, o dal medico che ha effettuato il riscontro diagnostico o l'autopsia;
- che l'attribuzione dell'incarico di medico necroscopo in modo indistinto ai medici delle UOO Ospedaliere di Anestesia e Rianimazione e di Pronto Soccorso solleva altresì problemi di coerenza con un principio fondamentale che presiede l'affidamento degli incarichi dirigenziali, cioè la specifica competenza attestata dalla specializzazione nelle disciplina oggetto dell'incarico o in una disciplina equipollente o affine;
- che né le competenze né gli incarichi dei medici delle UOO Ospedaliere di Anestesia e Rianimazione e di Pronto Soccorso sono riferibili a quelli della direzione medica di presidio, o della medicina legale, o dell'anatomia patologica, che a vario titolo sono invece riferibili alla funzione di medico necroscopo.

*** **

Tutto ciò premesso, rilevato, e considerato, la scrivente Organizzazione Sindacale

INVITA

gli Enti del SSN, in persona dei loro Legali Rappresentanti, a non emanare dispositivi aziendali che pongano in qualunque forma gli obblighi di compilazione del *certificato necroscopico* in capo ai Medici di UOO Ospedaliere di Anestesia e Rianimazione e di Pronto Soccorso.

DIFFIDA

gli Enti del SSN, che avessero eventualmente emanato dispositivi aziendali che pongano in qualunque forma gli obblighi di compilazione del *certificato necroscopico* in capo ai Medici di UOO Ospedaliere di Anestesia e Rianimazione e di Pronto Soccorso in persona dei loro Legali Rappresentanti, a disporre l'immediata revoca, riservandosi, in caso contrario, ogni azione a tutela dei propri Iscritti.

Distinti saluti.

Il Presidente Nazionale

Alessandro Vergallo

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Sede Legale
Via XX Settembre 98/E
00187 Roma

Contatti

website: www.aaroiemac.it
Tel: 06 47825272 – 081 5585160
Fax: 06 23328733
e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

Codice Fiscale: 80062360633

Partita Iva: 07156580636